



INFORMATIVA COSTITUZIONE EBS - ENTE BILATERALE DI SETTORE TERMINI PER LA RISCOSSIONE UNICA (EBS, FASA, CRIVI)

Si comunica che, a seguito dell'accordo sottoscritto tra le Fonti Istitutive in data 22 Settembre 2022, si è costituito l'Ente Bilaterale di Settore (di seguito nominato EBS) atto a realizzare e valorizzare attività bilaterali a sostegno dei lavoratori e delle lavoratrici dell'industria alimentare.

L'EBS modifica i sistemi di versamento a carico delle Aziende della contribuzione mensile previste da art. 74 bis del CCNL industria alimentare e provvede alla riscossione in unica soluzione sia dei contributi propri sia di quelli la cui titolarità è in capo a Cassa Rischio Vita ed al Fondo Assistenza Sanitaria Alimentaristi (F.A.S.A.).

Questa nuova modalità di versamento è stata regolamentata dalla convenzione sulla riscossione, sottoscritta tra i tre enti (EBS, FASA, CRIVI), che prevede la definizione dei termini per la riscossione dei contributi destinati al Fasa e alla Cassa Rischio Vita tramite l'EBS, come previsti all'Art. 74 Bis – 74 Ter – 74 quater – 74 quinquies del CCNL dell'industria alimentare del 31/07/2020.

Tale metodologia entrerà in vigore nel mese di Ottobre 2023, ovvero dal **1° Ottobre 2023**, in occasione del calcolo delle competenze riferite al mese di Novembre 2023, la cui scadenza del pagamento è fissata per il 16/10/2023.

L'importo complessivo da versare per ogni lavoratore a tempo indeterminato, pari a € 20,00 è così composto:

- € 12,00 = quota per copertura polizza sanitaria integrativa;
- € 3,50 = quota per sostegno alla maternità/paternità facoltativa;
- € 2,00 = quota per Ente Bilaterale di Settore;
- € 2,50 = quota per Cassa Rischio Vita.

Tale contribuzione è ridotta di € 0,50 per le aziende di cui alla prima dichiarazione comune dell'articolo 74- quinquies (distacco sindacale Legge 300/70).

Per i lavoratori a tempo determinato (Avventizi) con contratto pari o superiore ai 9 mesi è dovuta la sola quota Fasa contributo polizza Sanitaria.

E' quindi fondamentale considerare la tipologia di contratto di lavoro applicato al lavoratore iscritto, come da seguenti tabelle:

VERSAMENTO UNICO					
	Premio				
AZIENDA	FASA	MATER.	EBS	CRIVI	TOTALE
Tipologia contratto	POLIZZA	INTEGR.	QUOTA	POLIZZA	
TEMPO INDETERMINATO	12,00	3,50	2,00	2,50	20,00
ESENTE CRIVI T.IND.	12,00	3,50	2,00		17,50
TEMPO DETERMINATO	12,00				12,00
ESENTE FASA		3,50	2,00	2,50	8,00
ESENTE FASA E CRIVI		3,50	2,00		5,50

	Premio				
AZIENDA con DISTACCO L.300	FASA	MATER.	EBS	CRIVI	TOTALE
Tipologia contratto	POLIZZA	INTEGR.	QUOTA	POLIZZA	
TEMPO INDETERMINATO	12,00	3,50	1,50	2,50	19,50
ESENTE CRIVI T.IND.	12,00	3,50	1,50		17,00
TEMPO DETERMINATO	12,00				12,00
ESENTE FASA		3,50	1,50	2,50	7,50
ESENTE FASA E CRIVI		3,50	1,50		5,00

Nel portale EBS www.ebsalimentare.it, le aziende precedentemente iscritte al Fondo FASA manterranno le medesime credenziali utilizzate per l'accesso all'area riservata www.fondofasa.it e avranno a disposizione le medesime anagrafiche e funzioni delle aree riservate, quali variazioni anagrafiche, inserimento nuovi iscritti, inserimento data cessazione iscrizione, ecc.

Il calcolo del contributo dovuto per tutti gli istituti dovrà essere effettuato esclusivamente tramite il sito web www.ebsalimentare.it, area riservata aziende, sezione "Pagamenti"¹.

¹ Per approfondire la **Procedura di calcolo del contributo mensile** si rimanda all'apposito paragrafo a pagina 6 dell'Informativa.



Al termine del calcolo verrà emessa una distinta di versamento con la causale contabile da apporre quando verrà eseguito il pagamento, la causale contabile è la “**CODELINE**” che consente il riconoscimento dell’azienda ai fini dell’abbinamento automatico del contributo sul portale EBS.

ATTENZIONE: i versamenti dovranno essere effettuati obbligatoriamente a favore del seguente nuovo codice IBAN:

IT 77 A 08327 03211 000000008132

Si prega di porre massima attenzione all’utilizzo del corretto codice iban sopra scritto in quanto eventuali versamenti erroneamente effettuati verso i codici iban del Fondo FASA e del CRIVI provocherebbero discrepanze da sanare e ritardi nella procedura di conferma garanzia delle prestazioni bilaterali.

Per il solo periodo transitorio che va dal 01/10/2023 al 31/12/2023 queste eventuali discrepanze verranno gestite, ove possibile, dagli Enti interessati.

Successivamente a tale data, in mancanza di adeguamento al corretto metodo, il Fondo FASA e il CRIVI si troveranno obbligati a gestire gli storni delle quote a loro non spettanti e sarà demandato alle aziende lo svolgimento dei corretti versamenti a favore dell’EBS.

A tal proposito riportiamo l’Art. 6 – Contribuzione, comma 2 del Regolamento EBS reperibile in sezione “Normativa” del sito www.ebsalimentare.it:

“Il mancato o parziale versamento all’Ente del contributo dovuto come previsto dal CCNL pro-tempore vigente, tenuto conto di quanto specificato agli articoli che seguono, non dà diritto ad alcuna prestazione.”

Le aziende non possono prescindere dalla elaborazione del calcolo del contributo nelle modalità sopra descritte, eseguendo calcoli con i loro programmi paghe, o fogli di calcolo.

Il calcolo del contributo è determinato infatti dalla gestione delle anagrafiche attive dei dipendenti iscritti aventi diritto presenti nell’area riservata sito EBS delle aziende, e pertanto i flussi informatici con i nominativi da inviare alle Compagnie Assicuratrici possono essere automaticamente valorizzati solo con il costante aggiornamento dati anagrafici neo assunti e date cessazione.

Il nuovo sistema di versamento mensile unificato entrerà in vigore a partire dal calcolo competenze del mese di NOVEMBRE 2023 con scadenza del pagamento 16.10.2023. Ricordiamo che il pagamento è anticipato e di seguito si illustra il calendario scadenze pagamenti del contributo per i corrispondenti mesi di competenza:

Data scadenza Pagamento		Mese di competenza Contributo
16/10 precedente	→	NOVEMBRE
16/11 precedente	→	DICEMBRE
16/12 precedente	→	GENNAIO
16/01 precedente	→	FEBBRAIO
16/02 precedente	→	MARZO
16/03 precedente	→	APRILE
16/04 precedente	→	MAGGIO
16/05 precedente	→	GIUGNO
16/06 precedente	→	LUGLIO
16/07 precedente	→	AGOSTO
16/08 precedente	→	SETTEMBRE
16/09 precedente	→	OTTOBRE
16/10 precedente	→	NOVEMBRE
16/11 precedente	→	DICEMBRE

Trattandosi di versamento anticipato, sarà necessario porre attenzione alle casistiche di:

- Assunzioni post calcolo del contributo;
- Cessazione post calcolo del contributo.

Assunzioni post calcolo del contributo:

Nel caso in cui avvengano assunzioni dopo la data di scadenza e/o l'effettuazione del calcolo del contributo anticipato è necessario seguire i seguenti passaggi:

- 1- Iscrivere il/i dipendente/i neoassunto/i sul nostro portale;



- 2- Elaborare il calcolo dei contributi del/dei dipendente/i neoassunto/i generando la distinta di competenza del mese di assunzione;
- 3- Elaborare il calcolo dei contributi di tutti i dipendenti in forza, compresi i neoassunti, generando la distinta di competenza mensilità in successiva scadenza;
- 4- Versamento a conguaglio delle distinte riferite ai neoassunti entro la scadenza del successivo versamento utile.

E' pertanto necessario, in tali casistiche, generare la distinta di pagamento per il solo neo assunto prima della creazione della di pagamento del mese successivo onnicomprensivo dei nominativi dei lavoratori aventi diritto.

(Es: pagamento del 16/10 relativo al mese di novembre, per n. 10 dipendenti – nuova assunzione 01/11 - elaborazione della distinta del mese di novembre per il solo lavoratore neo assunto. Solo successivamente a questo si potrà procedere alla generazione distinta mese di dicembre per tutti i dipendenti in cui sarà compreso il neo assunto per un totale di 11 dipendenti. Per entrambe le distinte la data di scadenza pagamento è il 16/11).

Cessazione post calcolo del contributo:

Nel caso in cui avvengano cessazioni del diritto al contributo dopo la data di scadenza e/o l'effettuazione del calcolo del contributo anticipato, si dovrà immettere, in corrispondenza dell'anagrafica del lavoratore interessato, la data di cessazione entro e non oltre il giorno 5 del mese successivo all'evento.

Ricordiamo che dall'adempimento di tale obbligo ne deriva l'unica modalità per le aziende di recuperare, attraverso la modalità del conguaglio sul versamento del mese successivo, i contributi non dovuti per i dipendenti cessati dopo il calcolo del pagamento anticipato.

Ne consegue che in caso di rispetto di tale tempistica di inserimento data cessazione, l'Ente provvederà automaticamente a calcolare i conguagli scomputandoli sul versamento del mese successivo e indicando, in area riservata del sito internet EBS, sezione "Pagamenti" – " Dettaglio pagamenti", i nominativi per i quali si sottrae la quota.

(Es. pagamento del 16/10/2023 competenza mese di novembre 2023, cessazione del 21/10/2023 - comunicazione al Fondo, immettendo la data di cessazione nell'anagrafica dell'iscritto entro il giorno 05/11/2023, credito a conguaglio valorizzato in calcolo competenze del mese di dicembre 2023).



Per le comunicazioni cessazioni inserite a partire dal giorno 6 del mese successivo a quello dell'evento, non sussisterà la possibilità di recuperare il contributo versato per il mese non dovuto, in quanto ogni giorno 06 del mese viene attivata la copertura assicurativa.

Tutte le cessazioni immesse dal giorno 6 del mese e relative al periodo post-calcolo, saranno convenzionalmente indicate con la data dell'ultimo giorno del mese e l'iscritto continuerà a godere della copertura per il mese pagato.

(Es. pagamento del 16/10/2023 competenza mese di novembre 2023, cessazione del 21/10/2023 - comunicazione all'Ente, immettendo la data di cessazione nell'anagrafica dell'iscritto dal giorno 06/11/2023, data cessazione convenzionale 30/11/2023).

Per completezza di informazioni invitiamo a consultare il [Regolamento EBS](#) presente alla sezione normativa del sito www.ebsalimentare.it e far riferimento ai seguenti recapiti:

E-mail: **Amministrazione EBS** – amministrazione@ebsalimentare.it.

PROCEDURA DI CALCOLO DEL CONTRIBUTO MENSILE AREA RISERVATA DEL PORTALE WWW.EBSALIMENTARE.IT SEZIONE "PAGAMENTI"

1- Selezionare mese ed anno di versamento poi cliccare sull'opzione "**INSERISCI**";
Il programma avvisa che il pagamento è inserito.

2- Cliccare sull'opzione "**ISCRITTI PAGAMENTO**" (voce in alto a sinistra);

3- Cliccare sull'opzione "**SELEZIONA ISCRITTI AL PAGAMENTO**";

4- Dopo aver visualizzato l'elenco degli iscritti, cliccare sull'opzione "**AGGIUNGI TUTTI ISCRITTI PAGAMENTO**";

Il programma esegue il calcolo ed al termine emette l'avviso "**ISCRITTI CARICATI**".

5- Cliccare sull'opzione "**DETTAGLIO PAGAMENTO**"

Nel dettaglio viene esposto l'importo del contributo dovuto e la **CAUSALE CONTABILE** obbligatoria da inserire nel bonifico.

Le opzioni disponibili nella schermata sono:



- 1- **“STAMPA RIEPILOGO PAGAMENTO”** dal quale si evince il dettaglio degli iscritti per i quali si effettua il versamento del contributo;
- 2- **“ELIMINA”** che in caso di errore permette di annullare la distinta di versamento e di eseguire una nuova procedura;
- 3- **“STAMPA RICEVUTA PDF”** con questa opzione è possibile stampare la ricevuta di versamento contenenti IBAN da accreditare e **CAUSALE CONTABILE**.

La distinta di versamento indica analiticamente gli eventuali importi posti a conguaglio. Una volta inviata la stampa della distinta, il calcolo NON può essere variato. Per annullare la distinta si deve contattare l'ufficio amministrativo dell'Ente Bilaterale di Settore all'indirizzo e-mail: **amministrazione@ebsalimentare.it**